

ATAP SPA

QUINTO GRUPPO DI RISPOSTE AI QUESITI RELATIVI ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE DI AUTOBUS CON ALIMENTAZIONE A METANO (CNG) ED AUTOBUS ELETTRICI 7 LOTTI DI GARA

QUESITO NR. 13

Con riferimento alla cauzione provvisoria richiesta al punto B.2.a.IV del disciplinare di gara e capitolato d'oneri, si chiede conferma circa il fatto che, per i concorrenti che intendano partecipare alla procedura di gara proponendo un'offerta solo per la parte di fornitura degli autobus, l'importo della cauzione provvisoria debba essere calcolato avendo a riferimento la sola base d'asta riferita alla fornitura degli autobus e non anche all'erogazione del servizio di assistenza tecnica extra garanzia.

RISPOSTA

Con riferimento alla presentazione della cauzione provvisoria il disciplinare di gara prevede testualmente che "Si applica alla presente procedura l'art. 93 del D. Lgs. 18 aprile 2016 nr. 50, in materia di cauzione provvisoria. Dovrà pertanto essere prodotto idoneo documento che attesti la costituzione di una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo a base d'asta di ciascun lotto per cui si presenta l'offerta".

Stante il tenore letterale della previsione presente nel disciplinare di gara, si ritiene che, sia nel caso in cui il concorrente presenti offerta per la sola fornitura degli autobus sia nel caso in cui il concorrente presenti offerta anche per il servizio di assistenza tecnica extra garanzia, l'importo della fideiussione debba essere calcolato sulla sola parte della base d'asta per la quale risulta obbligatorio presentare offerta, ossia sulla sola parte relativa alla fornitura degli autobus.

A tale proposito, nella tabella seguente, si riassumono i valori di riferimento per la presentazione della fideiussione provvisoria richiesta al punto B.2.a.IV del disciplinare di gara e capitolato d'oneri, fermo restando che agli stessi importi indicati in tabella potranno essere applicate le ulteriori riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 ove i concorrenti siano in grado di provare la sussistenza delle condizioni previste dalla norma di legge per l'accesso alla riduzioni degli importi:

LOTTO	BASE ASTA SINGOLO BUS (Rif. Punto B.2.c.IV.i del disciplinare)	NR. MASSIMO DI BUS DEL LOTTO (Rif. Punto A.1 del disciplinare)	BASE ASTA COMPLESSIVA PER FORNITURA AUTOBUS	% CAUZIONE PROVVISORIA	VALORE CAUZIONE PROVVISORIA
Lotto 1	270.000	6	1.620.000,00	2%	32.400,00
Lotto 2	280.000	10	2.800.000,00	2%	56.000,00
Lotto 3	250.000	3	750.000,00	2%	15.000,00
Lotto 4	270.000	7	1.890.000,00	2%	37.800,00
Lotto 5	260.000	8	2.080.000,00	2%	41.600,00
Lotto 6	270.000	6	1.620.000,00	2%	32.400,00
Lotto 7	460.000	12	5.520.000,00	2%	110.400,00

QUESITO NR. 14

Si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto al punto 2.g. dell'allegato nr. 4 al disciplinare di gara denominato "Parametri di valutazione".

RISPOSTA

Con riferimento a quanto riportato all'allegato 4 punto 2.g. "Impiego di fluido refrigerante con GWP (Potenziale di riscaldamento globale) < 150 tonnellate CO2 equivalenti" relativo a tutti i lotti oggetto di gara, si precisa che il suddetto parametro è previsto in conformità a quanto introdotto dalla Revisione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) pubblicata in gazzetta ufficiale il 02/07/2021 al paragrafo E. b) 2.

Il punteggio previsto per il presente parametro d'offerta sarà riconosciuto ai concorrenti che potranno barrare l'opzione [SI] nella corrispondente casella presente nel Modello di Offerta Tecnica (Allegato 2/B al disciplinare di gara).

Il concorrente altresì dovrà presentare già in allegato all'offerta tecnica una specifica dichiarazione resa dal costruttore del veicolo dalla quale si evinca, con riferimento allo specifico modello e versione dell'autobus offerto in gara:

- il nome del gas refrigerante utilizzato per il sistema di condizionamento aria;
- il corrispondente valore relativo al GWP, calcolato secondo il metodo indicato negli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

In caso di utilizzo di una miscela di gas refrigeranti l'attestazione dovrà riportare:

- il nome dei singoli gas refrigeranti;
- la composizione della miscela dei gas utilizzati;
- i corrispondenti valori dei GWP delle singole sostanze impiegate;
- il valore della somma dei GPW, quest'ultima calcolata secondo il metodo indicato all'allegato IV del Regolamento (UE) n. 517/2014.

Ove il concorrente non sia in condizione di presentare la suddetta comunicazione in allegato all'offerta tecnica, potrà presentarla entro la data fissata per la prova di guida al fine di consentire ad ATAP di procedere alla verifica di quanto attestato in sede di offerta per la presente specifica tecnica non oltre la data della prova di guida del veicolo.

Il Direttore Generale
Sergio Bertella
Firmato in originale